

N. R.G. 558/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

**in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha
pronunciato la seguente**

SENTENZA

**nella controversia civile in primo grado, iscritta al nr. 558/21 R.A.C.C.,
vertente**

TRA



ATTORE/OPPOSTO

CONTRO



CONVENUTO/OPPONENTE

oggetto: opposizione ex art. 615 cpc in materia di rapporti bancari;

conclusioni: come da relativo verbale d'udienza, da ritenersi materialmente allegato alla presente sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ex 615, co.2 e 616, c.p.c. notificato in data 02.02.2021, la
conveniva innanzi all'Intestato Tribunale di Pescara per l'udienza
del 30.04.2021 la Società , impugnando e contestando
l'ordinanza emessa dal G.E. all'esito della fase sommaria e chiedendo, per
l'effetto, il rigetto dell'opposizione all'esecuzione spiegata dalla società
convenuta, come da conclusioni di seguito trascritte:



“1) Accertare l’avvenuta cessione della posizione a sofferenza della Immobiliare
ed in favore

in forza del contratto di cessione di crediti ai sensi degli
articoli 4 e 7.1 della Legge 130/1999 concluso in data 18 luglio 2018;

2) Accertare la legittimazione della ad agire nei confronti della
, per il
recupero del credito oggetto del contratto di cessione;

3) Rigettare l’opposizione spiegata dalla in seno al
processo esecutivo iscritto al n.312/2017 R.E., riformando la decisione espressa
dal Giudice dell’Esecuzione il 22/12/2020 e disponendo la prosecuzione
dell’espropriazione immobiliare ad istanza nei confronti della
società debitrice, concedendo il termine per la riassunzione della procedura
espropriativa n. 312/2017 come disposto dall’art.627 c.p.c.;

4) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite ex art.91
c.p.c.;

5) Condannare la società convenuta al risarcimento per colpa grave ex art.96
c.p.c.[...]”.

Con comparsa di costituzione e risposta del 05.05.2021, si costituiva
tempestivamente nella presente fase di merito la Società Immobiliare
in persona del l.r.p.t., la quale, nell’impugnare e contestare illimitatamente
l’avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e nell’insistere sulla
conferma della pronuncia emessa nella fase sommaria di difetto di titolarità del
credito azionato in via esecutiva, rassegnava le conclusioni di seguito
trascritte:



“[...] Piaccia all’intestato Tribunale adito, per quanto dedotto in premessa,

In via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea siccome inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;

In ogni caso, Accertare e dichiarare che la _____, non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Immobiliare _____, per l’effetto, dichiarare la nullità e/o l’inefficacia della comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. ex adverso depositata nella procedura esecutiva incardinata innanzi all’Intestato Tribunale di Pescara e rubricata al n. 312/2017 R.G. Es. Imm. e di tutti gli atti esecutivi conseguenti per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi direttamente in favore dei deducenti difensori che si dichiarano antistatari[...].”

La difesa della Società convenuta deduceva, in sintesi:

- l’omessa prova dell’asserita ed integralmente contestata titolarità del credito ex adverso azionato, non essendo possibile individuare dalla documentazione versata dall’attrice: i) gli estremi, né il luogo di stipula, dell’apparente e non dimostrato contratto di cessione di crediti asseritamente avvenuto in data 18.07.2019; ii) l’elenco dei crediti oggetto del contratto di cessione; iii) che il credito azionato abbia le – per vero – generiche caratteristiche proprie dei crediti oggetto di cessione nella dedotta operazione di cartolarizzazione indicata nella richiamata G.U.;

- che, in ogni caso, il credito azionato in via esecutiva dalla società convenuta non rientrasse tra quelli riportati nel documento al quale si accede cliccando sul link (<https://bnl.it/it/Footer/Dati-societari>) indicato nella citata G.U.;



- che non vi fosse prova in atti e che dovevano intendersi integralmente contestate le ex adverso asserite circostanze, secondo cui:

a) la posizione intestata all'odierna convenuta fosse stata "classificata a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008";

b) la Banca cedente avesse, a detta dell'attrice, comunicato - circostanza in toto contestata - una sconosciuta e non prodotta "lettera raccomandata A/R di revoca e costituzione in mora", con cui si sarebbe comunicato il non provato "passaggio a sofferenza" della

- che, fermo quanto sopra-esposto, l'eventuale e contestato passaggio "a sofferenza" da parte

. del rapporto intestato all'odierna convenuta, di certo non varrebbe a dimostrare che proprio il richiamato rapporto sia stato effettivamente ceduto con l'operazione di cartolarizzazione dei crediti citata da controparte;



- che, d'altro canto, bisognava ritenere inconferenti rispetto al caso di specie e non riconducibili alla posizione oggetto di causa e, in ogni caso, privi di valore probatorio e contraddittori tra loro i plurimi codici numerici riportati nella documentazione avversaria e, segnatamente, si contestavano espressamente il codice "COPE (53370718)" ed i contrastanti codici "ID Sofferenza n. 15301206063", "ID Sofferenza n. 53370718001", "ID Sofferenza 53370718002", nonché il non meglio precisato "NDG7764559".

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, sulle conclusioni precisate dai procuratori ed in atti trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.

La parte allora che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, come nella fattispecie al vaglio, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale



della parte che abbia azionato il credito (Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798. Pres. Scaldaferrì. Est. Terrusi).

Non vi è poi carenza di legittimazione attiva del cessionario – che agisca per l’adempimento dell’obbligazione – per asserita mancanza di notifica delle comunicazioni ex art. 1264 c.c., qualora l’avviso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, indichi gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, consentendo di individuare i singoli rapporti ceduti senza incertezze (cfr. Cassazione civile sez. III, – 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).

In tema infatti di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cassazione civile sez. III, – 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).

La circostanza allora che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sè a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle



contenute nell'atto di cessione, in quanto per la validità della cessione dei crediti in blocco “non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti”, essendo sufficiente che ricorrano gli “elementi comuni” che consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, entro cui ricondurre poi il rapporto di cessione de quo (da ultimo sul punto si veda anche Tribunale di Napoli, 30 ottobre 2020, n. 7225 – G.U. Vassallo).

È dunque necessario, ma sufficiente, che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020).

La stessa Suprema Corte sul punto ha chiarito che “a tal fine, è prevista anche l’emanazione d’istruzioni da parte della Banca d’Italia, la quale, nell’esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n.229 del 21 aprile 1999)”.

Emerge allora dal vaglio della documentazione acquisita quanto segue:

afferma di essere titolare del credito vantato nei confronti della Immobiliare , per effetto di un contratto di cessione di crediti in



blocco, concluso in data 18 luglio 2018 ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 della L.130/1999 del 30 aprile 1999;

dell'avvenuta cessione è stata data notizia dalla suddetta cessionaria ‘ mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.85 del 24 luglio 2018 del foglio Inserzioni ai sensi dell'art.58 D.Lgs. n.385/93;

produce copia integrale della Gazzetta ufficiale n.85 del 24 luglio 2018;

l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio reca una elencazione dei rapporti ceduti in blocco, con l'indicazione di “elementi comuni”;

si evince dalla gazzetta ufficiale del 24 luglio 2018, foglio inserzioni, n. 85, pagina 3, che sono stati infatti ceduti dalla] , ed in favore della tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (matrice dei conti)

Non coglie pertanto nel segno quel GE laddove afferma che “il codice numerico (COPE) n. 53370718 (non) corrisponda al codice identificativo dei rapporti bancari della opponente con l'istituto di credito cedente.”, perché tale



corrispondenza non era proprio dedotta dal cessionario e non è necessario sia rinvenibile nella pubblicazione di cui sopra.

Il cessionario assume che quel codice numerico è relativo ed individua il numero identificativo della generica posizione a sofferenza.

Risulta poi che [redacted] ha comunicato, alla Società debitrice principale, nonché ai fidejussori garanti, con lettera raccomandata A/R di revoca e costituzione in mora del 13 marzo 2013, la revoca delle linee di credito precedentemente concesse, e il passaggio a sofferenza, invitando altresì tutti i soggetti coobbligati, ad ogni effetto di legge e di contratto, al pagamento di quanto dovuto.

Da ciò l'inequivoca inclusione del credito de quo nell'ambito di quelli ceduti, per "comunanza di elementi", individuabili nell'essersi trattato di pretesi crediti derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008.

La contestazione sollevata sul punto dagli originari opposenti è del tutto eseguita ed anzi non smentisce che il passaggio a sofferenza, per rapporti sorti in quel periodo temporale, sia avvenuto con le modalità comunque indicate dalla Banca.



Gli opposenti cioè, oltre a contestare del tutto genericamente gli assunti pure documentati forniti dal cessionario e ammettendo di avere intrattenuti rapporti con la cedente, non sono in grado di fornire alcun elemento idoneo a smentire le allegazioni dell'istituto sia in punto di andamento dei rapporti sia in punto di chiusura degli stessi.

Solo per completezza espositiva si evidenzia che in questa sede la cessionaria ha anche prodotto specifica nota dal cedente facente riferimento a posizione creditorie cedute e relative alla società opponente che peraltro coincidono con quelle indicate già in sede di sospensiva davanti al GE.

Sul punto da ultimo la stessa Corte di Cassazione ha evidenziato come la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile addirittura anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.e Corte di Cass., ord. n.10200/2021).

L'opponente, ancora una volta, contesta genericamente che i rapporti ivi indicati sino ad essa riferibili e tuttavia, pur riconoscendo, come visto, di avere intrattenuto rapporti bancari con la cedente, omette di riferire i dati identificativi dei suddetti, al fine appunto di efficacemente contestare quella allegazione.

L'onere di contestazione non può pertanto ritenersi correttamente adempiuto.



Già in sede di opposizione all'esecuzione davanti al GE la parte opponente aveva altresì eccepito con il secondo motivo che la società cessionaria non avesse completato gli adempimenti relativi alla cessione del credito dato che non aveva pubblicato la cessione, ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B., oltre che sulla Gazzetta Ufficiale anche sul Registro delle Imprese. Infatti affermava che non è possibile prescindere dal dettato testuale dell'art. 58 del TUB, comma 2, come novellato per effetto del D.Lgs 17 gennaio 2003, n.6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004 n.37, il quale prevede che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La difesa della parte opposta aveva sostanzialmente confermato la fattualità della allegazione, esponendo una tesi in mero diritto che appunto presupponeva il riconoscimento in fatto di quanto opposto sul punto.

Ora, si osserva in diritto che, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 TUB al secondo comma prevede che “La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'”.

Come noto, norma richiamata, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un



avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la Banca Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità'.

Quindi, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso, o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria e' sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la prova che la cessione sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Cfr., Cass., n. 13954/2006).

Tanto premesso in termini generali, l'opponente ha lamentato come la cessionaria non avesse dato prova dell'esistenza del diritto fatto valere in ragione della mancata dimostrazione della iscrizione della cessione del credito nel Registro delle Imprese. La stessa ha dedotto che, seppure sia stata data prova della pubblicazione all'interno della Gazzetta Ufficiale di detto trasferimento, lo stesso, ex art. 58 comma 2 TUB, sarebbe dovuto essere iscritto anche nel Registro delle Imprese.

In altri termini, parte Opponente ha assunto che non può, ai fini della prova di rituale cessione del credito azionato in monitoria, considerarsi sufficiente l'esibizione della sola inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione



atteso che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nella disciplina speciale delle cessioni in blocco tra banche, costituisce solo il primo dei due adempimenti pubblicitari che sostituiscono la notifica al debitore ceduto di cui all'art. 1264 comma 3 cc, essendo essenziale anche la iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel Registro delle Imprese.

La contestazione, in questo senso, coglie segno atteso che, ragionando in base agli enunciati principi, l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non puo' da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito.

Gli adempimenti prescritti dall'art. 58 TUB - ovvero pubblicita' in Gazzetta Ufficiale ed iscrizione su Registro delle imprese – costituiscono infatti entrambi indispensabili requisiti rispondenti, per un verso, ad esigenze di conoscibilita' del credito da parte del debitore ceduto (permettendo a questi di conoscere i fatti modificativi relativi al suo rapporto contrattuale ed eventualmente opporsi alla cessione del credito) e, per altro verso, di certezza del rapporto creditizio come rientrante tra quelli oggetto di cessione “in blocco” (l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei singoli crediti varrebbe a fornire indicazioni precise con riferimento ad ognuno di essi).

La riferita impostazione poggia proprio sul gia' ricordato dettato testuale dell'art. 58 TUB comma 2 ("la banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'").



Il tenore letterale della citata norma rende, infatti, necessaria la ricorrenza di entrambi i requisiti, sia dell'iscrizione nel Registro delle Imprese che della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in quanto richiesti cumulativamente e non previsti in via alternativa.

Peraltro, cio' pare altresì confermato anche dal previgente disposto della norma in questione che, nella sua formulazione originaria, prevedeva, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la sola pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, con la conseguenza che alla modifica apportata col D. Lgs. n. 6 del 2004 sottende la volontà del legislatore di apprestare una maggiore tutela al debitore ceduto, necessitandosi degli adempimenti pubblicitari non solo per il tramite dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche attraverso l'iscrizione nel Registro delle Imprese (in termini Trib. Benevento, sent. del 7 agosto 2018 e Tribunale Spoleto sez. II, 31/08/2020, (ud. 24/08/2020, dep. 31/08/2020), n.514, Tribunale Salerno sez. I, 23/02/2022, (ud. 22/02/2022, dep. 23/02/2022), n.678)

La sussistenza di oscillazioni interpretative in punto di pubblicazione della cessione nel registro delle imprese (si veda in senso contrario agli assunti sin qui esposti tra le altre Tribunale Lucca, 28/05/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 28/05/2021), n.545) induce a ritenere interamente compensate le spese di lite relative alla presente fase.

P.Q.M.



**in accoglimento della iniziale opposizione dichiara il difetto di legittimazione di
nella dedotta qualità di cessionaria dei crediti della per
come costituita nel presente procedimento ad agire in sede esecutiva nell'ambito
del proc.nr n.312/2017 R.E.;**
dichiara interamente compensate le spese di lite relative alla presente fase.

Pescara, 30.4.2022

IL GIUDICE

Federico Ria

